

COMUNE DI CASTELCOVATI

Provincia di Brescia

Il Revisore dei conti

Verbale n. 19 del 22.09.2022

Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021”

Il sottoscritto Dott. Massimiliano Balconi, nominato Revisore unico dei Conti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24.09.2021:

RICEVUTA in data 22.09.2022 la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto “Esame ed approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021”;

VISTI i commi da 1 a 8 dell’art. 6 del D.L. del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge del 6 agosto 2021, n. 113, i quali introducono il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 e della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e ne stabiliscono le modalità di approvazione da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 in data 30 giugno 2022, recante “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”, di cui all’articolo 6, comma 5, del D.L. del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO altresì il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all’art. 6, comma 6 del D.L. del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTA la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

VISTE le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATI gli “*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*”, adottati dal Consiglio dell’ANAC in data 2 febbraio 2022;

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che “...*gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisognodi personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;

- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: “*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”;

- l'art. 33, commi 1 e 2, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, i quali stabiliscono rispettivamenteche: “*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere*”;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 228, della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii., il quale prevede che: “*Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018*”;

- l’articolo 1, comma 234, della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che: “*Perle amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante*

comunicazione pubblicata nel portale

«Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;

- l'art. 7, comma 2 *bis*, del D.L. del 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge del 18 aprile 2017, n. 68, che prevede che: *“Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;*

- l'art. 3, comma 5 del D.L. del 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge del 11 agosto 2014,

n. 114, come modificato dall'art. 4, comma 3 del D.L. del 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge del 6 agosto 2015, n. 125, che prevede tra l'altro che: *“...A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;*

RICHIAMATO altresì l'art. 2 del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive e ispirando la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- ampia flessibilità, garantendo margini adeguati alle determinazioni operative e gestionali;
- collegamento delle attività degli uffici;
- garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di Fabbisogni di personale, ai sensi dell'art. 6 *ter* del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, ora in fase di registrazione alla Corte dei Conti che entreranno in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

VISTE le Linee Guida dell'ANCI sulle assunzioni del personale degli enti locali (Quaderno 13-

giugno 2018);

CONSIDERATO che le Linee di indirizzo ministeriali definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e da altre norme specifiche vigenti;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano conseguito il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 (art. 1, comma 475, lett. e), della Legge del 11 dicembre 2016 n. 232);
- abbiano rispettato la riduzione progressiva delle spese di personale (art. 1, commi 557 e successivi, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296);
- abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 6, comma 1, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165);
- abbiano indicato la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6 *ter* del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10 *bis*, del D.L. del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione (art. 6, comma 3, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165);
- abbiano adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.lgs. del 11 aprile 2006, n. 198);
- abbiano adottato il piano della performance, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150;
- rispettino gli obblighi previsti dall'art. 27 del D.L. del 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;

PRESO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli:

1. il Comune di Castelcovati ha conseguito il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243, ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio;
2. il Comune di Castelcovati ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296;
3. con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25.01.2020, è stato adottato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 2020-2022, rimasto confermato;
4. con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 05.11.2021, è stata verificata l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 6, comma 1, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165);
5. con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2022, è stato approvato il piano della performance, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150;
6. sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'art. 27 del D.L. del 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito, come attestato dal Responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;

CONSIDERATO altresì che il rapporto delle spese del personale sulle spese correnti, anno 2021, è pari al 17%.

PRESO ATTO che il Comune di Castelvovati potrebbe incrementare la spesa di personale registrata nel rendiconto 2018, pari a €. 511.901,10 per assunzioni a tempo indeterminato sino ad un massimo di:

| anno | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| % | 24,00 | 25,00 | 26,00 |
| Importo max | € 122.856,26 | € 127.975,27 | € 133.094,29 |

PRESO ATTO altresì che l'incremento della spesa di personale (macro aggregato 01 e U01.03.02.12.001/002/003/999 – lavoro flessibile, quota LSU, lavoro interinale) triennale potenziale, pertanto, considerando la spesa di personale da rendiconto 2021 pari a € **526.286,07**, è così definito:

| | anno | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|---------------------|--------------|--------------|
| a) | Spesa personale rendiconto 2018 | € 511.901,10 | € 511.901,10 | € 511.901,10 |
| b) | Importo max di incremento | € 122.856,26 | € 127.975,27 | € 133.094,29 |
| c) | Limite spesa di personale | € 634.757,36 | € 639.976,37 | € 644.995,39 |
| d) | Limite spesa di personale valore soglia 26,90% della "Media entrate al netto del FCDE" (€. 3.489.333,96) | € 938.630,84 | € 938.630,84 | € 938.630,84 |
| e) | Incremento massimo teorico con soglia del 26,90% (d-spesa di personale 2021) | € 412.344,77 | | |
| f) | Incremento potenziale con soglia del 30,90% (c- spesa di personale 2021) | € 551.918,12 | | |
| Budget potenziale max di incremento per assunzioni a tempo indeterminato | | | | |
| Se e)<f) il budget è =e) | | € 412.344,77 | | |
| Se e)>f) il budget è =f) | | | | |

VISTA la spesa complessiva effettiva dell'Ente per le spese di personale per il triennio 2022-2024 che rispetta i limiti di incremento di cui sopra:

| anno | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| TOTALE SPESA DI PERSONALE TRIENNIO | € 608.071,32 | € 617.215,85 | € 641.604,39 |

RILEVATO che il Comune di Castelcovati intende procedere, nell'anno 2022, con l'assunzione di un Agente di Polizia Locale – categoria C1, in sostituzione del dipendente cessato dal servizio per mobilità volontaria presso altro Ente con decorrenza dal 01/10/2022 al fine di garantire la continuità del servizio di competenza dell'Area di Polizia Locale;

Tutto ciò premesso,

CERTIFICA

che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 – aggiornamento è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in relazione all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021.

Brugherio, 22.09.2022

Il Revisore dei Conti
Dott. Massimiliano Balconi
Documento firmato digitalmente